



COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE SUL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.197 del 22/12/2015

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, nazionalità e religione, che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nel Registro delle Unioni Civili ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.
2. In tal senso è istituito presso il Comune di Mirandola il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

ART. 2 - EFFETTI

1. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili ha effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini e per gli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela.
2. Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente con riferimento all'applicazione di quanto disposto nei regolamenti comunali in termini di attribuzione di benefici e sostegni di varia natura, senza interferire con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.

Il Comune di Mirandola, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'Unione Civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono: casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani, genitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi educativi, diritti e partecipazione civile, trasporti. Gli atti dell'Amministrazione in tali aree sono adottati secondo il principio di non discriminazione nei confronti delle Unioni Civili, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico – sociale.
4. L'Amministrazione Comunale estende i benefici riconosciuti alle coppie coniugate da norme comunali per l'erogazione di benefici di esclusiva valenza comunale, affinché siano riconosciuti anche agli iscritti nel Registro delle Unioni Civili, per quanto compatibili.

Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le Unioni Civili sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio, e per l'ottenimento delle agevolazioni e dei benefici devono essere presentate le medesime dichiarazioni o documenti previsti per le coppie coniugate.

5. L'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili non costituisce nuovi status e non riconosce poteri o doveri diversi ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'ordinamento giuridico agli stessi soggetti. Il Registro delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei Registri Anagrafici e dello Stato Civile, disciplinata da norme dello Stato.

6. All'interno del Comune di Mirandola, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto", ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 3 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Il Registro Comunale delle Unioni Civili è tenuto dall'Ufficio Anagrafe.
2. L'Ufficio Anagrafe forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti il Registro delle Unioni Civili, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l'aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Il Registro delle Unioni Civili può essere tenuto anche su supporto elettronico, che ne garantisca l'integrità e la conservazione nel tempo.
3. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro Amministrativo delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196 del 20.06.2003.
4. La diffusione dei dati del Registro non è consentita, salvo per quanto stabilito e previsto in materia di pubblicità dei Registri Anagrafici equiparati.
5. Il Comune di Mirandola rilascia, su richiesta ed a spese degli interessati, l'attestato di "Unione Civile basata su vincolo affettivo", inteso come reciproca assistenza morale e materiale. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti, doveri e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
6. Possono iscriversi nel Registro Comunale delle Unioni Civili tutti i cittadini maggiorenni, italiani, comunitari o stranieri, iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Mirandola, coabitanti e facenti parte della stessa famiglia anagrafica da almeno 12 mesi continuativi secondo le risultanze dei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Mirandola, e che siano legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e materiale.
7. Qualora trattasi di Unione Civile proveniente da altro Comune, per la determinazione del periodo di 12 mesi di cui al comma precedente, si dovrà tenere conto anche del periodo di coabitazione nello stesso stato di famiglia nel Comune di precedente residenza.
8. Non possono iscriversi nel Registro comunale delle Unioni Civili persone:
 - a. coniugate, fino al momento dell'annotazione della sentenza di divorzio sull'atto di matrimonio;
 - b. facenti parte di una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione.
9. L'iscrizione nel Registro Comunale delle Unioni Civili deve essere richiesta espressamente con istanza rivolta al Sindaco, in forma scritta, personalmente e congiuntamente, da due persone che intendano dichiarare, davanti al Sindaco o altro suo delegato, di coabitare e di essere legate tra loro da vincoli affettivi e/o per motivi di reciproca assistenza morale o materiale.
10. Entro 30 giorni dalla richiesta, i richiedenti vengono chiamati a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente.
11. Nel giorno indicato agli interessati il Sindaco o suo delegato, alla presenza di due testimoni, uno per ciascun richiedente, maggiori di età, anche parenti dei richiedenti, riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione di iscriversi nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Mirandola, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione stabiliti nel presente Regolamento.
12. Delle dichiarazioni ricevute dagli interessati, il Sindaco o suo delegato redige apposito processo verbale in duplice copia, al termine del quale li sottoscrive immediatamente unitamente ai richiedenti e ai testimoni. Una copia del verbale viene consegnata ai richiedenti.

13. Dopo aver verificato le dichiarazioni rese dagli interessati e la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento, i richiedenti vengono iscritti nel Registro delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data della dichiarazione.

ART. 4 - CANCELLAZIONE

1. Ciascuno degli iscritti nel Registro delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, con espressa dichiarazione scritta indirizzata al Sindaco, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.
2. Si procede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:
 - a. viene meno la situazione di coabitazione intesa come residenza anagrafica;
 - b. e seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale;
 - c. decesso di una delle parti;
 - d. matrimonio tra le parti o di una delle parti.
3. La cancellazione d'ufficio dal Registro delle Unioni Civili comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.
4. In caso di cancellazione ai sensi della lett. c) del comma 2 del presente articolo, sono fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia iscritta nel Registro delle Unioni Civili, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.
5. Qualora uno degli iscritti al registro delle Unioni Civili chieda, la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili, l'Ufficio Anagrafe è tenuto ad informare formalmente e tempestivamente anche l'altro soggetto interessato.

ART. 5 – NORME FINALI

1. Con successivo provvedimento di natura organizzativa, da assumersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si procederà all'istituzione del Registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.
2. I Regolamenti comunali che prevedono l'accesso a benefici dal Comune alle coppie coniugate, si devono automaticamente applicare alle Unioni Civili di cui al presente Regolamento.